



Bruxelles, 14.9.2016
COM(2016) 597 final

2016/0276 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 per quanto riguarda la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e il potenziamento tecnico di tale Fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti

{SWD(2016) 297 final}

{SWD(2016) 298 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

Da quando, a novembre 2014, è stato presentato il piano di investimenti per l'Europa sono migliorate le condizioni per il rilancio degli investimenti e in Europa sta tornando la fiducia nell'economia e nella crescita. Per il quarto anno consecutivo l'Unione registra una ripresa moderata, con una crescita del PIL del 2% nel 2015. Benché i progetti di investimento su più vasta scala non possano produrre effetti macroeconomici immediati, l'impegno a tutto campo avviato con il piano di investimenti sta già dando risultati concreti. Si prevede che gli investimenti aumenteranno gradualmente nel corso del 2016 e del 2017, pur rimanendo al di sotto dei livelli storici.

Il 1° giugno 2016 la Commissione ha pubblicato la comunicazione “L'Europa ricomincia a investire. Bilancio del piano di investimenti per l'Europa e prossimi passi”¹ nella quale illustra le realizzazioni del piano di investimenti sinora e i passi prospettati per il futuro, fra cui la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) oltre il periodo iniziale di tre anni, l'incremento dello sportello relativo alle PMI nel quadro vigente e il potenziamento del PECEI. Il 28 giugno 2016 il Consiglio europeo ha concluso che “[i]l piano di investimenti per l'Europa, in particolare il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) ha già prodotto risultati concreti e rappresenta una misura essenziale per contribuire a mobilitare gli investimenti privati facendo nel contempo un uso intelligente delle scarse risorse di bilancio. La Commissione intende presentare a breve proposte sul futuro del FEIS che dovrebbero essere esaminate con urgenza dal Parlamento europeo e dal Consiglio”.

Il FEIS è stato istituito per un periodo iniziale di tre anni con l'obiettivo di mobilitare almeno 315 miliardi di EUR di investimenti. Visto il successo dell'iniziativa la Commissione intende raddoppiare il FEIS sia per durata sia per capacità finanziaria. La proroga prevista dalla proposta legislativa odierna copre il periodo del vigente quadro finanziario pluriennale e dovrebbe generare in totale almeno 500 miliardi di EUR di investimenti da qui al 2020. La proposta è coerente con la revisione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce il regolamento finanziario che la Commissione propone allo stesso tempo per istituire un quadro solido per la gestione delle responsabilità finanziarie dell'Unione. Per aumentare ulteriormente la potenza di fuoco del FEIS e riuscire a raddoppiare l'obiettivo di investimento, la Commissione invita gli Stati membri a contribuire anch'essi in via prioritaria. In questo contesto la Commissione ha adottato oggi una proposta volta a favorire i contributi a livello della capacità di rischio del FEIS permettendo agli Stati membri di trasferire dai Fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) risorse assegnate loro nel quadro dell'attuazione congiunta al fine di aumentare ulteriormente la potenza di fuoco del FEIS.

La Commissione intende presentare le necessarie proposte per il periodo successivo al 2020, al fine di assicurare la prosecuzione degli investimenti strategici a un livello sostenibile.

Ad un anno dal suo avvio, il FEIS, che è attuato e cofinanziato dal partner strategico della Commissione per gli investimenti, ossia dal gruppo Banca europea per gli investimenti (BEI), procede sicuro e puntuale verso il conseguimento dell'obiettivo di mobilitare almeno 315 miliardi di EUR di investimenti aggiuntivi nell'economia reale entro metà 2018, cercando nello stesso tempo di massimizzare il contributo del settore privato. L'assorbimento da parte del mercato è stato particolarmente rapido nell'ambito dello sportello relativo alle piccole e

¹ COM(2016) 359 final.

medie imprese (PMI), nel quale il FEIS sta dando risultati di gran lunga superiori alle aspettative. Affinché siano disponibili risorse finanziarie sufficienti per continuare a finanziare le PMI con il sostegno del FEIS, a luglio 2016 lo sportello è stato incrementato di 500 milioni di EUR, nel rispetto dei vigenti parametri stabiliti dal regolamento (UE) 2015/1017. Si prevede che i progetti per cui fino a luglio 2016 il gruppo BEI aveva approvato una copertura del FEIS dovrebbero mobilitare investimenti per un totale di 115,7 miliardi di EUR in 26 Stati membri a sostegno di circa 200 000 PMI, contribuendo alla creazione di occupazione, anche giovanile, alla crescita e alla competitività future dell'Europa. Anche il polo europeo di consulenza sugli investimenti (PECI) e il portale dei progetti di investimento europei (PPIE) hanno avuto un inizio positivo: il PEGI ha già trattato circa 230 domande provenienti da 27 Stati membri e il PPIE ha già pubblicato oltre 100 progetti di investimento dall'avvio delle attività il 1° giugno 2016, dando agli investitori accesso immediato alle opportunità di investimento in tutta Europa.

Nell'intento di migliorare il contesto di investimento in Europa la Commissione ha presentato una serie di iniziative volte a favorire gli investimenti e a facilitare il finanziamento dell'economia reale, ad esempio la riduzione della copertura patrimoniale richiesta alle imprese di assicurazione e di riassicurazione in relazione agli investimenti infrastrutturali e l'adozione di orientamenti pratici sull'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al finanziamento pubblico delle infrastrutture. Inoltre, se attuati nella loro integralità, le strategie per l'Unione dell'energia, l'Unione dei mercati dei capitali, il mercato unico e il mercato unico digitale e il pacchetto sull'economia circolare contengono tutte misure specifiche per eliminare gli ostacoli concreti e migliorare ulteriormente il contesto di investimento. Le imminenti proposte relative al mercato interno dell'energia elettrica, alle energie rinnovabili e alla *governance* dell'Unione dell'energia, ad esempio, favoriranno gli investimenti nel settore energetico migliorando a lungo termine la chiarezza e la stabilità della normativa. Al riguardo, la Commissione rileva che la BEI è ormai leader mondiale nell'emissione di obbligazioni verdi per il finanziamento di progetti sostenibili. L'Unione dei mercati dei capitali contribuirà a rimuovere gli ostacoli finanziari agli investimenti, la strategia per il mercato unico contribuirà a rendere più efficienti i mercati degli appalti pubblici e la strategia per il mercato unico digitale accrescerà la certezza del diritto nel settore digitale.

Il finanziamento nell'ambito del FEIS non esime gli Stati membri dall'attuare le riforme necessarie per eliminare gli ostacoli agli investimenti individuati nel quadro del semestre europeo, in settori quali l'insolvenza, gli appalti pubblici, i sistemi giudiziari e l'efficienza della pubblica amministrazione ovvero in normative settoriali. La Commissione ha già formulato varie raccomandazioni specifiche per paese sulle riforme nei settori di investimento, che costituiscono il presupposto per mantenere e innalzare i livelli di investimento negli Stati membri.

Affinché gli investimenti tornino a registrare una tendenza sostenibile a lungo termine occorre mantenere lo slancio positivo impresso dal piano di investimenti e perseverare nell'impegno. I meccanismi del piano di investimenti funzionano e andrebbero potenziati perché continuino a mobilitare investimenti privati in settori importanti per il futuro dell'Europa e nelle aree in cui permangono fallimenti del mercato o situazioni di investimento subottimali. La finalità del FEIS resta il sostegno degli investimenti che la BEI, il FEI o gli strumenti finanziari esistenti dell'Unione non avrebbero potuto effettuare, o non avrebbero potuto effettuare in egual misura, nello stesso periodo senza il sostegno del FEIS.

Proseguendo nella scia tracciata nel periodo di investimento iniziale, si dovrebbero attirare più investimenti privati possibile e le PMI saranno uno dei principali beneficiari del sostegno previsto dalla presente proposta. Si dedicherà inoltre particolare attenzione ai progetti che concorrono al conseguimento degli obiettivi della conferenza di Parigi sul clima (COP21). La

proroga del FEIS permetterà non solo di prolungare un regime efficace ma anche di trasmettere un messaggio importante ai promotori dei progetti incoraggiandoli a presentare i progetti alla BEI.

Uno degli elementi fondamentali della proposta è il rafforzamento dell'addizionalità dei progetti sostenuti dal FEIS. La proposta rende ancora più chiaro che fra i criteri di ammissibilità si annovera la necessità che i progetti sostenuti dal FEIS facciano fronte ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali. Data l'importanza che rivestono per l'Europa, i progetti infrastrutturali transfrontalieri, compresi i servizi collegati, sono stati specificamente indicati come progetti che rispondono al requisito dell'addizionalità.

Oltre alla proroga, la proposta prevede di apportare al FEIS e al PEI vari miglioramenti tecnici alla luce degli insegnamenti tratti nel primo anno di attuazione del Fondo.

Un altro obiettivo importante della proposta è aumentare la diffusione del FEIS nelle regioni meno sviluppate e nelle regioni in transizione; a tal fine un fattore determinante sarà la possibilità di combinare più facilmente al sostegno del FEIS altre fonti di finanziamento dell'Unione, quali i Fondi SIE, Orizzonte 2020 e il meccanismo per collegare l'Europa, che contribuirà anche a mobilitare ulteriori investimenti del settore privato. Per agevolare tale combinazione la Commissione ha adottato oggi in parallelo una proposta di semplificazione del regolamento sulle disposizioni comuni. In questo contesto le procedure risulterebbero semplificate e l'efficienza maggiore se si potessero applicare i meccanismi di controllo e di garanzia validi per le operazioni sostenute dal FEIS anche per soddisfare i corrispondenti requisiti previsti nell'ambito di altri finanziamenti dell'UE per uno stesso progetto.

Viene allargato il sostegno alle regioni meno sviluppate e alle regioni in transizione dell'Europa attraverso un riferimento esplicito a qualsiasi settore che non sarebbe altrimenti contemplato dagli obiettivi generali. Anche gli investimenti sostenuti dal FEIS nelle autostrade, in generale da evitare, sarebbero ammessi nei paesi beneficiari del Fondo di coesione a determinate condizioni.

La Commissione propone di impennare maggiormente il FEIS sulle priorità politiche dell'UE in materia di cambiamenti climatici, attraverso ad esempio la fissazione di un obiettivo minimo per i progetti rispettosi del clima e la limitazione del sostegno alle autostrade ai soli investimenti privati nei paesi beneficiari del Fondo di coesione o in progetti transfrontalieri di trasporto che interessano almeno uno di tali paesi. La Commissione riconosce inoltre l'importanza di usare parte del bilancio dell'Unione, come la dotazione assegnata al meccanismo per collegare l'Europa, sotto forma di sovvenzioni da combinare con il FEIS. L'uso combinato di sovvenzioni e del FEIS favorirà la sostenibilità economica e finanziaria dei progetti, con conseguente aumento del valore aggiunto della spesa dell'Unione grazie all'attrazione di risorse aggiuntive dagli investitori privati. Tenuto conto del considerevole effetto moltiplicatore economico che gli investimenti nel settore della difesa producono in termini di *spin-off* e di trasferimenti tecnologici verso altri settori nonché in termini occupazionali, sarebbe altresì opportuno vagliare l'ipotesi di includere nel FEIS anche i progetti di investimento collegati alla difesa e quindi l'ipotesi di modificare in tal senso i criteri di ammissibilità previsti dalla politica di prestito della BEI.

Quanto al PEI, la proposta prevede servizi di assistenza tecnica più mirati per i progetti che interessano vari Stati membri, per i progetti che concorrono al conseguimento degli obiettivi della COP21 e per la combinazione del FEIS con altre fonti di finanziamento dell'Unione, quali i Fondi strutturali e di investimento europei, Orizzonte 2020 e il meccanismo per collegare l'Europa. Il sostegno sarà concentrato sui bisogni cui le disposizioni attuali non danno una risposta adeguata.

In base alla proposta, il PECCI dovrebbe altresì concorrere attivamente al conseguimento dell'obiettivo di diversificazione settoriale e geografica del FEIS sostenendo ove necessario la BEI nella generazione di progetti.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Il 26 novembre 2014 la Commissione ha presentato il piano di investimenti per l'Europa, strategia globale volta a colmare la carenza di investimenti in Europa seguita alla crisi economica e finanziaria. La proposta di prorogare e ampliare il FEIS è perfettamente coerente con le disposizioni vigenti nel settore, in particolare con i fondi SIE e le altre fonti di finanziamento dell'Unione destinate agli investimenti infrastrutturali negli Stati membri. La combinazione di tali fondi con il FEIS è possibile e la Commissione propone di modificare la normativa in modo da facilitarla ulteriormente.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La proposta è coerente e contribuisce alle grandi priorità dell'UE quali la politica per il clima e l'energia all'orizzonte 2020, 2030 e 2050, compresi l'Unione dell'energia e gli impegni assunti alla conferenza di Parigi sul clima, il pacchetto sull'economia circolare, la strategia Europa 2020, il mercato unico digitale, l'Unione dei mercati dei capitali, la strategia per il mercato unico, lo spazio unico europeo dei trasporti, la nuova agenda per le competenze per l'Europa e altre priorità strategiche a lungo termine dell'UE.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Le basi giuridiche della proposta sono gli articoli 172 e 173, l'articolo 175, terzo comma, e l'articolo 182, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La presente proposta stabilisce il quadro normativo necessario per prorogare il FEIS fino alla scadenza dell'attuale quadro finanziario pluriennale e modifica taluni aspetti tecnici del PECCI.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Gli obiettivi dell'azione proposta non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere conseguiti meglio a livello dell'Unione. A causa del diverso margine di azione fiscale di cui dispongono gli Stati membri, l'intervento a livello dell'Unione è in grado di conseguire meglio gli obiettivi ricercati a motivo della sua portata e dei suoi effetti. Nello specifico, l'intervento a livello dell'Unione permetterà di realizzare economie di scala nell'impiego dei fondi del bilancio dell'Unione combinati con i finanziamenti del gruppo BEI, catalizzando l'investimento privato in tutta l'Unione e sfruttando al meglio, a tal fine, le istituzioni europee e le relative competenze e conoscenze. Si otterranno così un effetto moltiplicatore e un impatto concreto molto più consistenti di quanto si otterrebbe con un'offensiva per gli investimenti di un unico Stato membro o di un gruppo di Stati membri. Grazie al mercato unico dell'Unione e al fatto che i progetti non saranno specificamente assegnati a singoli paesi o settori, si eserciterà un maggior potere di attrazione sugli investitori, i quali saranno nel contempo esposti a un rischio aggregato più contenuto.

- **Proporzionalità**

La proposta intende continuare a migliorare le prospettive di crescita a lungo termine dell'Europa attraverso la mobilitazione di fondi privati da destinare a investimenti strategici in un contesto di scarse risorse di bilancio. Si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi ricercati.

3. CONSULTAZIONE DEI PORTATORI DI INTERESSI E VALUTAZIONI

Dopo che il presidente Juncker ha presentato il piano di investimenti al Parlamento europeo il 26 novembre 2014, il Consiglio europeo lo ha approvato in tutte le componenti a dicembre 2014 chiedendone la realizzazione in tempi brevi. Il gruppo BEI ha risposto all'invito del Consiglio europeo avviando sin dal gennaio 2015 attività di investimento nell'ambito del piano. A giugno 2015 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno poi adottato il necessario quadro legislativo (regolamento (UE) 2015/1017) in tempi eccezionalmente brevi. Il 1° giugno 2016 la Commissione ha pubblicato la comunicazione "L'Europa ricomincia a investire. Bilancio del piano di investimenti per l'Europa e prossimi passi" nella quale illustra le realizzazioni del piano di investimenti sinora e i passi prospettati per il futuro, fra cui la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) oltre il periodo iniziale di tre anni, l'incremento dello sportello relativo alle PMI nel quadro vigente e il potenziamento del PEI. Il 28 giugno 2016 il Consiglio europeo ha concluso che "[...] il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) ha già prodotto risultati concreti [...]" e ha invitato il Parlamento europeo e il Consiglio a esaminare "con urgenza" le proposte sul futuro del FEIS che la Commissione avrebbe presentato.

Nell'elaborare la presente proposta, la Commissione si è basata sulle discussioni tenute con regolarità in sede di Consiglio europeo, Parlamento europeo e Consiglio dell'UE. La proposta è stata discussa anche con il gruppo BEI e con rappresentanti dei settori pubblico e privato e delle organizzazioni non governative. Il 7 settembre 2016 si è tenuta una riunione con i portatori di interessi.

I portatori di interessi hanno sottolineato l'importanza di basare la selezione dei progetti cui accordare il sostegno della garanzia dell'Unione su criteri qualitativi rigorosi e su una maggiore trasparenza, in particolare per quanto riguarda l'addizionalità. Hanno inoltre chiesto una copertura geografica e settoriale più ampia del FEIS, con particolare attenzione ai progetti che concorrono al conseguimento degli obiettivi della COP21 e ai progetti che comportano investimenti infrastrutturali in vari Stati membri. Hanno anche chiesto un'implicazione più attiva del PEI in settori specifici e una maggiore capacità generale di contribuire alla generazione di progetti ove necessario. La proposta tiene conto dei riscontri ricevuti.

La Commissione ha inoltre potuto acquisire ulteriori elementi utili sulla questione della proroga del FEIS effettuando la valutazione dell'impiego della garanzia dell'Unione e del funzionamento del fondo di garanzia prevista all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1017.

Oltre a detta valutazione interna è altresì in corso una valutazione indipendente dell'applicazione del regolamento (UE) 2015/1017 effettuata da esperti esterni. La valutazione esterna dovrebbe essere disponibile a novembre, così che il contenuto possa contribuire alle discussioni legislative.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La garanzia prestata dall'Unione al FEIS passerà da 16 a 26 miliardi di EUR. Dei 26 miliardi di EUR un massimo di 16 miliardi sarà disponibile per le attivazioni della garanzia anteriormente al 6 luglio 2018. In linea con la valutazione di cui all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1017 che accompagna la presente proposta, la dotazione del fondo di garanzia dell'Unione sarà portata al 35% degli obblighi totali di garanzia dell'Unione entro il 2020. Per mettere a disposizione una garanzia di 26 miliardi di EUR per l'intero periodo di investimento si dovrebbe nel contempo aumentare di 1,1 miliardi di EUR il fondo di garanzia, che arriverebbe quindi a un totale di 9,1 miliardi di EUR.

Dovranno essere versati al fondo di garanzia 500 milioni di EUR nel 2016, 2,3 miliardi di EUR nel 2017, 1,6 miliardi di EUR nel 2018, 1,4 miliardi di EUR nel 2019, 2,0 miliardi di EUR nel 2020, 450 milioni di EUR nel 2021 e 400 milioni di EUR nel 2022. Gli stanziamenti di impegno ammonteranno a 1,35 miliardi di EUR nel 2015, 2,104 miliardi di EUR nel 2016, 2,641 miliardi di EUR nel 2017, 2,010 miliardi di EUR nel 2018, 167 milioni di EUR nel 2019 e 378 milioni di EUR nel 2020. L'alimentazione graduale del fondo di garanzia non dovrebbe comportare rischi per il bilancio dell'UE nei primi anni, perché gli effetti concreti delle eventuali attivazioni della garanzia a copertura di perdite subite si manifesteranno soltanto più avanti nel tempo. È stata rafforzata la possibilità di proporre misure eccezionali in caso di necessità.

Come avviene per le attuali attività della Banca, i costi delle operazioni della BEI nell'ambito del FEIS sono a carico dei beneficiari. Da tali operazioni e dall'investimento delle risorse del fondo di garanzia dell'Unione dovrebbe scaturire un utile netto positivo attualmente stimato a 450 milioni di EUR, che sarà usato per la progressiva costituzione del fondo di garanzia. Gli stanziamenti operativi che implica la proposta devono essere finanziati *in toto* entro i limiti del quadro finanziario pluriennale 2014-2020. 500 milioni di EUR saranno riassegnati all'interno della rubrica 1a attingendo agli strumenti finanziari del meccanismo per collegare l'Europa, 150 milioni di EUR saranno finanziati attingendo al margine non assegnato.

Le riassegnazioni dal meccanismo per collegare l'Europa richiedono una modifica dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1316/2013, come prevista all'articolo 2 della presente proposta.

Le dotazioni finanziarie per il settore dei trasporti e il settore dell'energia di cui all'articolo 5 dovrebbero essere ridotte rispettivamente di 155 milioni di EUR e 345 milioni di EUR.

Per motivi di coerenza giuridica, la presente modifica ai sensi dell'articolo 2 comprende anche un aumento della dotazione finanziaria per il settore delle telecomunicazioni di 50 milioni di EUR come indicato nella proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 per quanto riguarda la promozione della connessione a internet nelle comunità locali².

5. ALTRI ELEMENTI

• Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Il regolamento (UE) 2015/1017 prevede obblighi adeguati di monitoraggio, valutazione e informazione. La presente proposta adegua i meccanismi di valutazione e di informazione in considerazione della proroga del periodo di investimento.

• Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Si illustrano qui di seguito gli elementi principali della presente proposta di modifica del regolamento (UE) 2015/1017.

a) Finanziamento

- Proroga del FEIS fino alla scadenza del vigente quadro finanziario pluriennale, ossia fino al 31 dicembre 2020, al fine di conseguire per l'intero periodo di investimento l'obiettivo di almeno 500 miliardi di EUR di investimenti pubblici e privati.

² COM(2016) 589 final.

- Aumento della garanzia dell’Unione a 26 miliardi di EUR, di cui un massimo di 16 miliardi disponibili per le attivazioni della garanzia anteriormente al 6 luglio 2018.
- Adeguamento dell’importo-obiettivo del fondo di garanzia dell’Unione al 35% degli obblighi totali di garanzia dell’Unione.
- Aumento del contributo della BEI da 5 miliardi di EUR a 7,5 miliardi di EUR per l’intero periodo di investimento. Aumento e distribuzione del contributo della BEI tra lo sportello relativo alle infrastrutture e all’innovazione e lo sportello relativo alle PMI sono subordinati all’approvazione dei competenti organi decisionali della BEI.
- Ulteriore contributo del bilancio generale dell’Unione al fondo di garanzia dell’Unione per gli investimenti da effettuare durante l’intero periodo di investimento, mediante lo storno di 500 milioni di EUR dalla dotazione assegnata al meccanismo per collegare l’Europa per gli strumenti finanziari e di 150 milioni di EUR dal margine non assegnato.
- Uso per la costituzione progressiva del fondo di garanzia dell’utile netto positivo, stimato in 450 milioni di EUR, derivante dal recupero dei costi a carico dei beneficiari e dall’investimento delle risorse del fondo di garanzia.

b) Governance e selezione dei progetti

- Maggiore addizionalità: fra i criteri di ammissibilità si annovera la necessità che le operazioni sostenute dal FEIS facciano fronte a fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali individuati chiaramente. La proposta riporta anche una definizione più particolareggiata di addizionalità e considera che, dati l’intrinseca difficoltà che li contraddistingue e l’elevato valore aggiunto che rappresentano per l’Unione, i progetti che collegano due o più Stati membri inseriti nello sportello relativo alle infrastrutture e all’innovazione soddisfino il requisito di addizionalità.
- Maggiore enfasi sui progetti che concorrono al conseguimento degli ambiziosi obiettivi dell’Unione fissati alla COP21. Sempre maggiore centralità ai progetti prioritari di interconnessione delle reti energetiche e ai progetti dedicati all’efficienza energetica. La proposta prevede inoltre che il FEIS non sostenga le autostrade, salvo se necessario per sostenere gli investimenti privati nei trasporti nei paesi beneficiari del Fondo di coesione o in progetti transfrontalieri di trasporto che interessano almeno uno di tali paesi. Inserisce esplicitamente l’agricoltura, la pesca e l’acquacoltura tra gli obiettivi generali ammissibili al sostegno del FEIS. Inoltre, assegnazione di una quota superiore alle PMI in considerazione della domanda eccezionale del mercato di finanziamenti alle PMI nell’ambito del FEIS: il 40% dell’aumento della capacità di rischio del FEIS dovrebbe essere destinato a migliorare l’accesso ai finanziamenti per le PMI.
- Maggiore trasparenza attraverso l’obbligo a carico del comitato per gli investimenti di indicare nelle decisioni assunte (che sono pubbliche e accessibili) i motivi per cui ritiene opportuno concedere la garanzia dell’Unione a una data operazione e attraverso la pubblicazione del quadro di indicatori di valutazione non appena è sottoscritta un’operazione coperta dalla

garanzia dell'Unione. La proposta chiede inoltre alla BEI e al FEI di informare i beneficiari finali, PMI comprese, dell'esistenza del sostegno del FEIS.

- Adeguamento e rafforzamento delle disposizioni relative al rispetto dei principi di buona *governance* fiscale vigenti nell'Unione in considerazione della recente evoluzione delle politiche in materia.
- Limitati chiarimenti tecnici riguardanti: i) il contenuto dell'accordo Commissione-BEI sulla gestione del FEIS e sulla concessione della garanzia dell'Unione e relativi strumenti contemplati, in particolare il debito subordinato e ii) la copertura delle perdite dovute al rischio di cambio in determinate situazioni.

c) Polo europeo di consulenza sugli investimenti

- Servizi di assistenza tecnica più mirati per i progetti che interessano più Stati membri, per i progetti che concorrono al conseguimento degli obiettivi della COP21, per le infrastrutture digitali e per la combinazione del FEIS con altre fonti di finanziamento dell'Unione. Il sostegno sarà concentrato sui bisogni cui le disposizioni attuali non danno una risposta adeguata. In base alla proposta il PEI dovrebbe altresì concorrere attivamente al conseguimento dell'obiettivo di diversificazione settoriale e geografica del FEIS.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 per quanto riguarda la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e il potenziamento tecnico di tale Fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 172 e 173, l'articolo 175, terzo comma, e l'articolo 182, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Da quando, a novembre 2014, è stato presentato il piano di investimenti per l'Europa³ sono migliorate le condizioni per il rilancio degli investimenti e in Europa sta tornando la fiducia nell'economia e nella crescita. Per il quarto anno consecutivo l'Unione registra una ripresa moderata, con una crescita del prodotto interno lordo del 2% nel 2015. Benché i progetti di investimento su più vasta scala non possano produrre effetti macroeconomici immediati, l'impegno a tutto campo avviato con il piano di investimenti sta già dando risultati concreti. Si prevede che gli investimenti aumenteranno gradualmente nel corso del 2016 e del 2017, pur rimanendo al di sotto dei livelli storici.
- (2) Affinché gli investimenti tornino a registrare una tendenza sostenibile a lungo termine occorre mantenere questo slancio positivo e perseverare nell'impegno. I meccanismi del piano di investimenti funzionano e andrebbero potenziati perché continuino a mobilitare investimenti privati in settori importanti per il futuro dell'Europa e nelle aree in cui permangono fallimenti del mercato o situazioni di investimento subottimali.
- (3) Il 1° giugno 2016 la Commissione ha pubblicato la comunicazione "L'Europa ricomincia a investire. Bilancio del piano di investimenti per l'Europa e prossimi passi" nella quale illustra le realizzazioni del piano di investimenti sinora e i passi prospettati per il futuro, fra cui la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) oltre il periodo iniziale di tre anni, l'incremento dello sportello relativo alle piccole e medie imprese (PMI) nel quadro vigente e il potenziamento del polo europeo di consulenza sugli investimenti (PECI).

³ COM(2014) 903 final.

- (4) Attuato e cofinanziato dal gruppo BEI, il FEIS procede sicuro e puntuale verso il conseguimento dell'obiettivo di mobilitare almeno 315 miliardi di EUR di investimenti aggiuntivi nell'economia reale entro metà 2018. L'assorbimento da parte del mercato è stato particolarmente rapido nell'ambito dello sportello relativo alle PMI, nel quale i risultati del FEIS superano di gran lunga le aspettative. A luglio 2016 tale sportello è stato quindi incrementato di 500 milioni di EUR nel rispetto dei vigenti parametri previsti dal regolamento (UE) 2015/1017. La quota assegnata alle PMI andrebbe aumentata in considerazione della domanda eccezionale del mercato di finanziamenti alle PMI nell'ambito del FEIS: il 40% della maggiore capacità di rischio del FEIS dovrebbe essere destinato a migliorare l'accesso ai finanziamenti per le PMI.
- (5) Il 28 giugno 2016 il Consiglio europeo ha concluso che "Il piano di investimenti per l'Europa, in particolare il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) ha già prodotto risultati concreti e rappresenta una misura essenziale per contribuire a mobilitare gli investimenti privati facendo nel contempo un uso intelligente delle scarse risorse di bilancio. La Commissione intende presentare a breve proposte sul futuro del FEIS che dovrebbero essere esaminate con urgenza dal Parlamento europeo e dal Consiglio".
- (6) Il FEIS è stato istituito per un periodo iniziale di tre anni con l'obiettivo di mobilitare almeno 315 miliardi di EUR di investimenti. Visto il successo dell'iniziativa la Commissione intende raddoppiare il FEIS sia per durata sia per capacità finanziaria. La proroga prevista dalla proposta legislativa copre il periodo del vigente quadro finanziario pluriennale e dovrebbe generare in totale almeno 500 miliardi di EUR di investimenti da qui al 2020. Per aumentare ulteriormente la potenza di fuoco del FEIS e riuscire a raddoppiare l'obiettivo di investimento, anche gli Stati membri dovrebbero contribuire in via prioritaria.
- (7) La Commissione intende presentare le necessarie proposte per il periodo successivo al 2020, al fine di assicurare la prosecuzione degli investimenti strategici a un livello sostenibile.
- (8) Con la proroga e il potenziamento il FEIS dovrebbe far fronte ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali che ancora permangono e continuare a mobilitare finanziamenti del settore privato da destinare a quegli investimenti di importanza fondamentale per il futuro dell'Europa in termini di occupazione, anche giovanile, crescita e competitività che presentano una maggiore addizionalità. Sono compresi investimenti nei settori: energia, ambiente e azione per il clima, capitale sociale e umano (con le infrastrutture collegate), sanità, ricerca e innovazione, trasporto transfrontaliero e sostenibile, trasformazione digitale. È opportuno in particolare incrementare il contributo delle operazioni sostenute dal FEIS al conseguimento degli ambiziosi obiettivi dell'Unione fissati alla conferenza di Parigi sul clima (COP21). È opportuno dare sempre maggiore centralità ai progetti prioritari di interconnessione delle reti energetiche e ai progetti dedicati all'efficienza energetica. Inoltre, il FEIS non dovrebbe finanziare le autostrade, salvo se necessario per sostenere gli investimenti privati nei trasporti nei paesi beneficiari del Fondo di coesione o in progetti transfrontalieri di trasporto che interessano almeno uno di tali paesi. Benché i progetti nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura siano già ammissibili, a fini di chiarezza è opportuno affermare esplicitamente che rientrano negli obiettivi generali ammissibili al sostegno del FEIS.
- (9) Elemento chiave del FEIS, l'addizionalità dovrebbe essere rafforzata nella selezione dei progetti. In particolare, le operazioni dovrebbero essere ammissibili al sostegno del

FEIS soltanto se servono a far fronte a fallimenti del mercato e situazioni di investimento subottimali individuati chiaramente. Dati l'intrinseca difficoltà che le contraddistingue e l'elevato valore aggiunto che rappresentano per l'Unione, le operazioni su infrastrutture di collegamento tra due o più Stati membri inserite nello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione, infrastrutture elettroniche comprese, dovrebbero essere considerate operazioni rispondenti al criterio di addizionalità.

- (10) Date le potenzialità che presentano di aumentare l'efficienza dell'intervento del FEIS, è opportuno incoraggiare le operazioni di finanziamento misto che combinano forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari del bilancio dell'Unione, come quelli disponibili nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa, e finanziamenti del gruppo BEI, compresi i finanziamenti erogati dalla BEI nell'ambito del FEIS, e di altri investitori. La combinazione fra strumenti mira a aumentare il valore aggiunto della spesa dell'Unione, attraendo ulteriori risorse dagli investitori privati e a garantire la sostenibilità economica e finanziaria degli interventi cui è destinato il sostegno.
- (11) È opportuno ampliare la gamma degli obiettivi generali ammissibili al sostegno del FEIS per incrementarne la diffusione nelle regioni meno sviluppate e nelle regioni in transizione.
- (12) Affinché il FEIS sia in grado di sostenere gli investimenti l'Unione dovrebbe fornire per l'intero periodo di investimento una garanzia ("garanzia dell'Unione") mai superiore a 26 000 000 000 EUR, di cui un massimo di 16 000 000 000 EUR disponibile anteriormente al 6 luglio 2018.
- (13) Nelle previsioni, una volta che alla garanzia dell'Unione si abbineranno i 7 500 000 000 EUR forniti dalla BEI, il sostegno del FEIS dovrebbe generare ulteriori investimenti della BEI e del FEI per un importo di 100 000 000 000 EUR. L'importo di 100 000 000 000 EUR sostenuto dal FEIS dovrebbe generare almeno 500 000 000 000 EUR di investimenti aggiuntivi nell'economia reale entro fine 2020.
- (14) Per finanziare parzialmente il contributo al fondo di garanzia dell'UE a carico del bilancio generale dell'Unione in vista degli investimenti supplementari, è opportuno operare uno storno dalla dotazione assegnata al meccanismo per collegare l'Europa (MCE) a norma del regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴. Per agevolare la combinazione con il FEIS o con altri strumenti finanziari pertinenti, in particolare quelli dedicati all'efficienza energetica, è altresì opportuno stornare stanziamenti per 1 145 797 000 EUR dagli strumenti finanziari dell'MCE verso la parte riservata alle sovvenzioni del medesimo.
- (15) L'esperienza maturata negli investimenti sostenuti dal FEIS suggerisce di portare l'importo-obiettivo del fondo di garanzia al 35% delle obbligazioni totali di garanzia dell'Unione, percentuale che assicura un livello di protezione adeguato.
- (16) Lo sportello relativo alle PMI dovrebbe essere potenziato in considerazione della domanda eccezionale del mercato di finanziamenti alle PMI nell'ambito del FEIS, che si prevede continuerà. È opportuno prestare particolare attenzione alle imprese dell'economia sociale, anche sviluppando e impiegando strumenti nuovi.

⁴ Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).

- (17) La BEI e il FEI dovrebbero provvedere a informare i beneficiari finali, PMI comprese, dell'esistenza del sostegno del FEIS in modo da migliorare la visibilità della garanzia dell'Unione concessa a norma del regolamento (UE) 2015/1017.
- (18) Al fine di migliorare la trasparenza delle operazioni del FEIS, nelle decisioni assunte, che sono rese pubbliche e accessibili, il comitato per gli investimenti dovrebbe illustrare i motivi per cui ritiene opportuno concedere la garanzia dell'Unione a una data operazione, soffermandosi in particolare sul rispetto del criterio dell'addizionalità. Non appena è sottoscritta un'operazione coperta dalla garanzia dell'Unione il quadro di indicatori di valutazione dovrebbe essere reso pubblico.
- (19) Le operazioni sostenute dal FEIS dovrebbero rispettare i principi di buona *governance* fiscale vigenti nell'Unione.
- (20) È opportuno precisare alcuni aspetti tecnici del contenuto dell'accordo sulla gestione del FEIS e sulla concessione della garanzia dell'Unione e relativi strumenti contemplati, fra cui la copertura del rischio di cambio in determinate situazioni. L'accordo sulla gestione del FEIS e la concessione della garanzia dell'Unione concluso con la BEI dovrebbe essere adattato in funzione del presente regolamento.
- (21) È opportuno potenziare il polo europeo di consulenza sugli investimenti concentrandone le attività sui bisogni cui le disposizioni attuali non danno una risposta adeguata. Il PECEI dovrebbe prestare particolare attenzione al sostegno alla predisposizione di progetti che interessano due o più Stati membri e di progetti che concorrono al conseguimento degli obiettivi della COP21. Al di là dell'obiettivo di muovere dagli attuali servizi di consulenza della BEI e della Commissione per affermarsi come polo unico di consulenza tecnica sul finanziamento di progetti nell'Unione, il PECEI dovrebbe altresì concorrere attivamente al conseguimento dell'obiettivo di diversificazione settoriale e geografica del FEIS e sostenere ove necessario la BEI nella generazione di progetti. Dovrebbe inoltre contribuire attivamente all'istituzione di piattaforme di investimento e prestare consulenza sulla combinazione di altre fonti di finanziamento dell'Unione con il FEIS.
- (22) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1316/2013 e il regolamento (UE) 2015/1017,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2015/1017 è così modificato:

- (1) l'articolo 4, paragrafo 2, è così modificato:
 - a) alla lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:

“ii) l'importo, non inferiore a 7 500 000 000 EUR in garanzie o contanti, e i termini del contributo finanziario che deve essere fornito dalla BEI mediante il FEIS;”;
 - b) alla lettera c), il punto i) è sostituito dal seguente:

“i) a norma dell'articolo 11, disposizioni precise sulla prestazione della garanzia dell'Unione, ivi comprese le modalità di copertura, la copertura definita dei portafogli di determinati tipi di strumenti e i

rispettivi eventi che determinano l'eventuale attivazione della garanzia dell'Unione;”;

(2) all'articolo 5, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

“Per fare meglio fronte ai fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali, le attività speciali della BEI sostenute dal FEIS presentano generalmente caratteristiche quali subordinazione, partecipazione a strumenti di condivisione del rischio, transnazionalità, esposizione a rischi specifici o altri aspetti caratterizzanti descritti in maggiore dettaglio nell'allegato II.

I progetti della BEI che presentano un rischio inferiore al rischio minimo relativo alle attività speciali della BEI possono essere parimenti sostenuti dal FEIS se è richiesto l'impiego della garanzia dell'Unione per garantire l'addizionalità quale definita al primo comma.

Si considera che assicurino addizionalità anche i progetti sostenuti dal FEIS vertenti su infrastrutture fisiche di collegamento tra due o più Stati membri o sull'estensione di infrastrutture fisiche o dei servizi ad esse connessi da uno Stato membro a uno o più altri Stati membri.”;

(3) all'articolo 6, paragrafo 1, l'alinea è sostituito dal seguente:

“L'accordo sul FEIS prevede che il FEIS sostenga progetti che mirano a fare fronte ai fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali e che sono:”;

(4) l'articolo 7 è così modificato:

(a) il paragrafo 8 è così modificato:

i) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

“e) azione per il clima, protezione e gestione dell'ambiente;”;

ii) è aggiunta la seguente lettera l):

“l) agricoltura, pesca e acquacoltura;”;

(b) al paragrafo 10, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

“Ciascun membro del comitato per gli investimenti comunica senza indugio al comitato direttivo, al direttore generale e al vicedirettore generale tutte le informazioni necessarie per verificare costantemente l'assenza di conflitti d'interesse.”;

(c) al paragrafo 11, è aggiunta la frase seguente:

“Spetta al direttore generale informare il comitato direttivo delle violazioni in tal senso di cui viene a conoscenza e proporre le misure del caso.”;

(d) al paragrafo 12, secondo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

“Le decisioni che autorizzano l'impiego della garanzia dell'Unione sono pubbliche e accessibili e indicano la motivazione su cui si fondano, soffermandosi in particolare sul rispetto del criterio dell'addizionalità. Non

sono pubblicate informazioni sensibili sotto il profilo commerciale. Il comitato per gli investimenti decide con l'ausilio della documentazione trasmessa dalla BEI.”;

(5) l'articolo 9 è così modificato:

(a) al paragrafo 2 sono aggiunte le lettere h) e i) seguenti:

“h) agricoltura, pesca e acquacoltura;

i) per le regioni meno sviluppate e le regioni in transizione elencate, rispettivamente, nell'allegato I e nell'allegato II della decisione di esecuzione 2014/99/UE della Commissione⁵, gli altri settori dell'industria e dei servizi ammissibili al sostegno della BEI.”;

(b) al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

“La BEI si pone come obiettivo di assicurare che almeno il 40% dei finanziamenti del FEIS nel quadro dello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione sostenga progetti con componenti che contribuiscono all'azione per il clima, in linea con gli impegni della COP21. Il comitato direttivo emana orientamenti precisi a tal fine.”;

(c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il periodo di investimento durante il quale può essere concessa la garanzia dell'Unione a sostegno di operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento termina:

a) il 31 dicembre 2020, per le operazioni della BEI in relazione alle quali entro il 31 dicembre 2022 sia stato sottoscritto un contratto tra la BEI e il beneficiario o l'intermediario finanziario;

b) il 31 dicembre 2020 per le operazioni della BEI in relazione alle quali entro il 31 dicembre 2022 sia stato sottoscritto un contratto tra il FEI e l'intermediario finanziario.”;

(d) il paragrafo 4 è soppresso;

(6) all'articolo 10, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) prestiti della BEI, garanzie, controgaranzie, strumenti del mercato dei capitali e qualsiasi altra forma di finanziamento o di strumento di supporto del credito, debito subordinato compreso, partecipazioni azionarie o quasi-azionarie, compreso a favore di banche o istituti nazionali di promozione, fondi o piattaforme di investimento;”;

(7) l'articolo 11 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

⁵ Decisione di esecuzione 2014/99/UE della Commissione, del 18 febbraio 2014, che definisce l'elenco delle regioni ammesse a beneficiare del finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nonché degli Stati membri ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2014-2020 (GU L 50 del 20.2.2014, pag. 22).

- “1. La garanzia dell’Unione non può in alcun momento essere superiore a 26 000 000 000 EUR, di cui una parte può essere assegnata, da parte della BEI, al finanziamento o a garanzie destinati al FEI ai sensi del paragrafo 3. L’importo complessivo dei pagamenti netti effettuati dal bilancio generale dell’Unione nell’ambito della garanzia dell’Unione non supera 26 000 000 000 EUR e non supera 16 000 000 000 EUR anteriormente al 6 luglio 2018.”;
- (b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
- “3. “Laddove la BEI fornisca finanziamenti o garanzie al FEI per l’esecuzione di operazioni di finanziamento e di investimento della BEI, la garanzia dell’Unione copre integralmente tali finanziamenti o garanzie a condizione che la BEI eroghi finanziamenti o garanzie per un importo di almeno 4 000 000 000 senza copertura della garanzia dell’Unione, entro un limite iniziale di 6 500 000 000 EUR. Fatto salvo il paragrafo 1, detto limite può, se del caso, essere adeguato dal comitato direttivo.”;
- (c) al paragrafo 6, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
- “a) per gli strumenti di debito di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), il capitale e tutti gli interessi e gli importi dovuti alla BEI conformemente ai termini delle operazioni di finanziamento ma non pervenuti fino al momento dell’inadempimento; le perdite causate dalle fluttuazioni delle monete diverse dall’euro su mercati che offrono limitate possibilità di copertura a lungo termine; per il debito subordinato sono considerati eventi di inadempimento la dilazione, la riduzione o l’uscita obbligata;
- b) per gli investimenti azionari o quasi azionari di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), gli importi investiti e i relativi costi di finanziamento associati e le perdite causate dalle fluttuazioni delle monete diverse dall’euro.”;
- (8) l’articolo 12 è così modificato:
- (a) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
- “5. Le risorse che alimentano il fondo di garanzia previste al paragrafo 2 sono impiegate per il raggiungimento di un livello atto a rispecchiare gli obblighi totali di garanzia dell’Unione (“importo-obiettivo”). L’importo-obiettivo è fissato al 35% degli obblighi totali di garanzia dell’Unione.”;
- (b) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
- “7. A partire dal 1° luglio 2018, qualora le attivazioni della garanzia dell’UE facciano scendere il livello del Fondo di garanzia al di sotto del 50% dell’importo obiettivo, o se, sulla base di una valutazione del rischio della Commissione, potrebbe scendere al di sotto di tale livello, la Commissione presenta una relazione sulle eventuali misure eccezionali necessarie.”;
- (c) i paragrafi 8, 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:

- “8. A seguito di un’attivazione della garanzia dell’Unione, le risorse di alimentazione del fondo di garanzia di cui al paragrafo 2, lettere b) e d), che vanno oltre l’importo-obiettivo sono impiegate entro i termini del periodo di investimento di cui all’articolo 9 per riportare la garanzia dell’Unione all’intero ammontare.
9. Le risorse di alimentazione del fondo di garanzia di cui al paragrafo 2, lettera c), sono impiegate per riportare la garanzia dell’Unione all’intero ammontare.
10. Qualora la garanzia dell’Unione sia integralmente riportata all’ammontare di 26 000 000 000 EUR, eventuali importi nel fondo di garanzia che superano l’importo-obiettivo sono versati nel bilancio generale dell’Unione come entrata interna con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per qualsiasi linea di bilancio che possa essere stata utilizzata come fonte di riassegnazione al fondo di garanzia.”;

(9) l’articolo 14 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) al primo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

“Tale sostegno include una funzione di supporto mirato riguardo all’uso dell’assistenza tecnica per la strutturazione dei progetti, all’utilizzo di strumenti finanziari innovativi e al ricorso a partenariati pubblico-privato, tenendo conto delle specificità ed esigenze degli Stati membri che presentano mercati finanziari meno sviluppati.”;

ii) al secondo comma è aggiunta la frase seguente:

“Sostiene inoltre la predisposizione di progetti riguardanti l’azione per il clima e i progetti di economia circolare o loro componenti, in particolare nel contesto della COP21, la predisposizione dei progetti nel settore digitale e la predisposizione dei progetti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, quinto comma.”;

(b) il paragrafo 2 è così modificato:

i) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) lo sfruttamento delle conoscenze locali per agevolare il sostegno del FEIS in tutta l’Unione e ove possibile concorrere al conseguimento dell’obiettivo di diversificazione settoriale e geografica del FEIS di cui all’allegato II, punto 8, sostenendo la BEI nella generazione di operazioni;”;

ii) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

“e) la fornitura di sostegno proattivo per l’istituzione di piattaforme di investimento;”;

iii) è aggiunta la seguente lettera f):

- “f) la prestazione di consulenza sulla combinazione di altre fonti di finanziamento dell’Unione (quali i Fondi strutturali e d’investimento europei, Orizzonte 2020 e il meccanismo per collegare l’Europa) con il FEIS.”;
- (c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
- “5. Per conseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 1 e per agevolare la prestazione di consulenza a livello locale, il PECEI si adopera al fine di avvalersi delle competenze della BEI, della Commissione, delle banche o degli istituti nazionali di promozione e delle autorità di gestione dei Fondi strutturali e di investimento europei.”;
- (d) al paragrafo 6, la seconda frase è sostituita dalla seguente:
- “La cooperazione tra, da un lato, il PECEI e, dall’altro, una banca o un istituto nazionale di promozione, un’istituzione internazionale di finanziamento o un istituto o un’autorità di gestione, comprese quelle che agiscono in qualità di consulente nazionale, aventi una competenza rilevante ai fini del PECEI, può assumere la forma di un partenariato contrattuale.”;
- (10) l’articolo 18 è così modificato:
- a) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
- “6. Per il 30 giugno 2018 e per il 30 giugno 2020 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente una valutazione indipendente dell’applicazione del presente regolamento.”;
- b) i paragrafi 7 e 8 sono soppressi;
- (11) all’articolo 19 è aggiunto il comma seguente:
- “La BEI e il FEI informano, o obbligano gli intermediari finanziari a informare, i beneficiari finali, PMI comprese, dell’esistenza del sostegno del FEIS.”;
- (12) all’articolo 22, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- “1. Nelle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento, la BEI, il FEI e tutti gli intermediari finanziari non sostengono alcuna attività esercitata a fini illeciti, tra cui il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo, la criminalità organizzata, la frode e l’evasione fiscali, la corruzione e la frode lesiva degli interessi finanziari dell’Unione.
- In particolare, la BEI e il FEI non partecipano ad alcuna operazione di finanziamento o di investimento attuata tramite un veicolo ubicato in una giurisdizione che non collabora con l’Unione relativamente all’applicazione delle norme fiscali sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni convenute a livello internazionale.
- Nelle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento la BEI e il FEI non usano né avviano meccanismi di elusione fiscale, in particolare sistemi di pianificazione fiscale aggressiva, o pratiche non conformi ai principi dell’UE di buona *governance* fiscale stabiliti dalla
- ”

normativa dell'Unione, comprese le raccomandazioni e comunicazioni della Commissione.

Ove necessario la Commissione fornisce orientamenti dettagliati.”;

- (13) all'articolo 23, paragrafo 2, primo comma, la prima e la seconda frase sono sostituite dalle seguenti:

“Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafi 13 e 14, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 4 luglio 2015. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni.”;

- (14) l'allegato II è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (UE) n. 1316/2013 è così modificato:

- 1) all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. La dotazione finanziaria per l'attuazione dell'MCE per il periodo 2014-2020 ammonta a 29 992 259 000 EUR a prezzi correnti. Tale importo è ripartito come segue:

- a) settore dei trasporti: 23 895 582 000 EUR, di cui 11 305 500 000 EUR trasferiti dal Fondo di coesione e destinati a essere spesi in conformità alle disposizioni del presente regolamento esclusivamente negli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione;
- b) settore delle telecomunicazioni: 1 091 602 000 EUR;
- c) settore dell'energia: 5 005 075 000 EUR.

Tali importi non pregiudicano l'applicazione del meccanismo di flessibilità previsto dal regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio(*)).

(*) Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo
Il presidente*

*Per il Consiglio
Il presidente*

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 1.1. Titolo della proposta/iniziativa
- 1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB
- 1.3. Natura della proposta/iniziativa
- 1.4. Obiettivi
- 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa
- 1.6. Durata e incidenza finanziaria
- 1.7. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

- 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
- 2.2. Sistema di gestione e di controllo
- 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
- 3.2. Incidenza prevista sulle spese
 - 3.2.1. *Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese*
 - 3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*
 - 3.2.3. *Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa*
 - 3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*
 - 3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*
- 3.3. Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 2015/1017

1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB⁶

Settore: Economia e finanza Attività ABB: Operazioni e strumenti finanziari Per il resoconto dettagliato sulle attività ABB, cfr. punto 3.2. Settore: Mobilità e trasporti Settore: Reti, contenuti e tecnologie della comunicazione Settore: Energia
--

1.3. Natura della proposta/iniziativa

- La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione**
- La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria**⁷
- La proposta/iniziativa riguarda **la proroga di un'azione esistente**
- La proposta/iniziativa riguarda **un'azione riorientata verso una nuova azione**

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Sostegno ad investimenti di stimolo della crescita in linea con le priorità di bilancio dell'Unione, specie nei settori seguenti:

- 1) infrastrutture strategiche (investimenti nel digitale e nell'energia in linea con le politiche dell'UE)
- 2) infrastrutture di trasporto in agglomerati industriali, istruzione, ricerca e innovazione
- 3) investimenti di stimolo dell'occupazione, in particolare mediante finanziamenti alle PMI e misure a favore dell'occupazione giovanile

1.4.2. Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

<u>Obiettivo specifico 1</u>

Aumento del numero e dell'entità delle operazioni di finanziamento e di investimento della Banca europea per gli investimenti (BEI) nei settori prioritari
--

<u>Obiettivo specifico 2</u>

⁶ ABM: activity-based management (gestione per attività); ABB: activity-based budgeting (bilancio per attività).

⁷ A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

Aumento del volume dei finanziamenti del Fondo europeo per gli investimenti (FEI) a favore delle piccole e medie imprese

Attività ABM/ABB interessate

ECFIN: Operazioni e strumenti finanziari

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

L'iniziativa dovrebbe permettere alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti di eseguire operazioni di finanziamento e di investimento nei settori previsti al punto 1.4.1 implicando un volume più ingente di finanziamento e, per la BEI, progetti più rischiosi seppur sempre sostenibili sotto il profilo economico.

Grazie alla prestazione della garanzia dell'Unione alla BEI, dovrebbe verificarsi un effetto moltiplicatore che potrebbe generare, per ogni euro della garanzia dell'Unione in quest'iniziativa, un investimento di circa 15 euro nei progetti.

L'iniziativa dovrebbe quindi concorrere a mobilitare finanziamenti da destinare a progetti per un importo di almeno 500 miliardi di EUR da qui alla scadenza dell'attuale quadro finanziario pluriennale, contribuendo a innalzare il livello globale degli investimenti nell'Unione e aumentando quindi la crescita potenziale ed effettiva e l'occupazione.

1.4.4. Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa.

L'obiettivo è aumentare gli investimenti nei settori strategici elencati al punto 1.4.1.

In tale contesto si applicheranno gli indicatori seguenti:

- numero di progetti/PMI che hanno beneficiato di finanziamenti della BEI/del FEI nell'ambito dell'iniziativa;
- effetto moltiplicatore medio ottenuto. Nelle previsioni l'effetto moltiplicatore si aggira intorno a 15 in termini di impiego della garanzia dell'Unione rispetto all'investimento totale ottenuto dai progetti sostenuti dall'iniziativa e ai termini delle operazioni;
- volume complessivo dei finanziamenti ottenuti dai progetti sostenuti.

I risultati saranno monitorati in base alle relazioni della BEI e a ricerche di mercato.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità nel breve e lungo termine

[...]

[...]

1.5.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea*

Da quando, a novembre 2014, è stato presentato il piano di investimenti per l'Europa⁸ sono migliorate le condizioni per il rilancio degli investimenti e in Europa sta tornando la fiducia nell'economia e nella crescita. Per il quarto anno consecutivo l'Unione registra una ripresa moderata, con una crescita del PIL del 2% nel 2015. Benché i progetti di investimento su più vasta scala non possano produrre effetti macroeconomici immediati, l'impegno a tutto campo avviato con il piano di investimenti sta già dando risultati concreti. Si prevede che gli investimenti aumentino gradualmente nel corso del 2016 e del 2017, pur rimanendo al di sotto dei livelli sostenibili dal punto di vista storico.

Affinché gli investimenti tornino a registrare una tendenza sostenibile a lungo termine occorre mantenere questo slancio positivo e perseverare nell'impegno. I meccanismi del piano di investimenti funzionano e andrebbero potenziati perché continuino a mobilitare investimenti privati in settori importanti per il futuro dell'Europa e nelle aree in cui permangono fallimenti del mercato o situazioni di investimento subottimali.

1.5.3. *Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

Il primo anno di attuazione del FEIS ha dimostrato la solidità del piano iniziale: attuato e cofinanziato dal gruppo BEI, il FEIS procede sicuro e puntuale verso il conseguimento dell'obiettivo di mobilitare almeno 315 miliardi di EUR di investimenti aggiuntivi nell'economia reale entro metà 2018. L'assorbimento da parte del mercato è stato particolarmente rapido nell'ambito dello sportello relativo alle PMI, nel quale i risultati del FEIS superano di gran lunga le aspettative. A luglio 2016 tale sportello è stato quindi incrementato di 500 milioni di EUR nel rispetto dei vigenti parametri previsti dal regolamento (UE) 2015/1017.

Il 28 giugno 2016 il Consiglio europeo ha concluso che "Il piano di investimenti per l'Europa, in particolare il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) ha già prodotto risultati concreti e rappresenta una misura essenziale per contribuire a mobilitare gli investimenti privati facendo nel contempo un uso intelligente delle scarse risorse di bilancio".

1.5.4. *Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti*

L'iniziativa è perfettamente compatibile con programmi vigenti nel quadro della rubrica 1a in particolare meccanismo per collegare l'Europa, Orizzonte 2020 e COSME. Altrettanto chiare sono le sinergie con i Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE): a febbraio 2016 è stato pubblicato un opuscolo sulla complementarità fra Fondi SIE e FEIS e in parallelo alla presente proposta è presentata anche una proposta di modifica del regolamento sulle disposizioni comuni per quanto riguarda i fondi strutturali, volta ad agevolare la combinazione fra fondi SIE e FEIS.

Saranno sfruttate le possibili sinergie valendosi delle competenze della Commissione nella gestione delle risorse finanziarie e dell'esperienza maturata con i vigenti strumenti finanziari UE-BEI.

⁸ COM(2014) 903 final.

1.6. Durata e incidenza finanziaria

Proposta/iniziativa di **durata limitata**

– Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

– Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

Proposta/iniziativa di **durata illimitata**

– Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

– e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Modalità di gestione previste⁹

Gestione diretta a opera della Commissione;

– a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione;

– a opera delle agenzie esecutive;

Gestione concorrente con gli Stati membri.

Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:

– a paesi terzi o organismi da questi designati

– a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);

– alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

– agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;

– a organismi di diritto pubblico;

– a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;

– a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;

– alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

– *Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".*

Osservazioni

Il fondo di garanzia sarà gestito direttamente dalla Commissione.

⁹ Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb:

<https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx>

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

A norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/1017, a cadenza semestrale la BEI presenta alla Commissione, se del caso in cooperazione con il FEI, una relazione sulle operazioni di finanziamento e di investimento da essa condotte. A cadenza annuale la BEI presenta inoltre al Parlamento europeo e al Consiglio, se del caso in cooperazione con il FEI, una relazione sulle operazioni di finanziamento e di investimento da essa condotte. Entro il 31 marzo di ogni anno la Commissione è tenuta a trasmettere al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti una relazione annuale sull'andamento del fondo di garanzia e la relativa gestione nell'anno precedente.

A norma dell'articolo 12 del regolamento la BEI valuta il funzionamento del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) e trasmette la valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. La Commissione valuta inoltre l'impiego della garanzia dell'Unione e il funzionamento del fondo di garanzia e trasmette la valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Entro il 30 giugno 2018 e successivamente ogni tre anni devono essere pubblicate una relazione completa sul funzionamento del FEIS e una relazione completa sull'impiego della garanzia dell'Unione e sul funzionamento del fondo di garanzia.

2.2. **Per il 30 giugno 2018 e per il 30 giugno 2020 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente una valutazione indipendente dell'applicazione del presente regolamento. Sistema di gestione e di controllo**

2.2.1. *Rischi individuati*

Le operazioni di finanziamento e di investimento della BEI coperte dalla garanzia dell'Unione comportano un rischio finanziario non trascurabile e l'attivazione della garanzia è una probabilità reale. Si stima tuttavia che il fondo di garanzia offra la necessaria tutela al bilancio dell'Unione. Gli stessi progetti possono subire ritardi nella fase esecutiva e sforare i costi.

Anche se fondata su ipotesi prudenti, l'efficacia dell'iniziativa in termini di costi potrebbe essere minata da una presa insufficiente degli strumenti sul mercato e dal mutare nel tempo della situazione di mercato, con conseguente attenuazione dell'effetto moltiplicatore ipotizzato.

A norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/1017, le risorse del fondo di garanzia devono essere investite. Questi investimenti comportano sia un rischio prettamente di investimento (ad es., rischio di mercato e di credito) sia un certo rischio operativo.

2.2.2. *Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno istituito*

Il FEIS è guidato da un comitato direttivo che ne stabilisce l'indirizzo strategico, le procedure e politiche operative, le disposizioni applicabili alle operazioni con le piattaforme di investimento e le banche nazionali di promozione e il profilo di rischio.

Un comitato per gli investimenti dovrà decidere in merito al conferimento del sostegno del FEIS ai progetti infrastrutturali e ai progetti delle imprese a media capitalizzazione di dimensioni più grandi. Il comitato per gli investimenti, composto di esperti indipendenti dotati di conoscenze ed esperienza nel settore dei progetti di investimento, risponde al comitato direttivo del FEIS, incaricato di vigilare sul conseguimento degli obiettivi del Fondo.

È previsto anche un direttore generale, responsabile della gestione quotidiana del FEIS e della preparazione delle riunioni del comitato per gli investimenti. Il direttore generale risponde direttamente al comitato direttivo, al quale riferisce ogni trimestre in merito alle attività del FEIS. Il direttore generale è stato nominato dal presidente della BEI dopo che il Parlamento europeo aveva approvato il candidato selezionato dal comitato direttivo.

La Commissione gestisce le attività del fondo di garanzia in conformità al regolamento e secondo le proprie norme interne e procedure vigenti.

2.3. Misure di prevenzione e di contrasto delle frodi e irregolarità lesive degli interessi finanziari dell'Unione

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

L'articolo 21 del regolamento (UE) 2015/1017 precisa la competenza dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) a indagare sulle operazioni sostenute dalla presente iniziativa. Conformemente alla decisione del consiglio dei governatori della BEI, del 27 luglio 2004, sulla cooperazione della Banca con l'OLAF, la BEI ha stabilito norme precise sulla cooperazione con l'OLAF in merito agli eventuali casi di frode, corruzione o altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione.

Si applicano inoltre le norme e procedure della BEI, tra cui, in particolare, le procedure di indagine interna approvate dal comitato direttivo nel marzo 2013. Nel settembre 2013 la BEI ha adottato inoltre la *Policy on preventing and deterring prohibited conduct in European Investment Bank activities* (Politica di prevenzione e deterrenza delle pratiche illecite nelle attività della Banca europea per gli investimenti) ("politica antifrode della BEI").

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio esistenti

3.2. Incidenza prevista sulle spese

La proposta non aumenterà il livello complessivo delle spese programmate nella rubrica 1a del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 in quanto la dotazione del meccanismo per collegare l'Europa sarà ridotta per finanziare il contributo del bilancio dell'UE al Fondo europeo per gli investimenti strategici.

Mio EUR (al terzo decimale)

Fonti di finanziamento del Fondo europeo per gli investimenti strategici	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
MECCANISMO PER COLLEGARE L'EUROPA, di cui	73 908	-	31 277	106 879	287 936	500 000
06.020105 – Creare un contesto più propizio per gli investimenti privati in progetti nel settore delle infrastrutture di trasporto					155 000	155 000
32.020104 – Creare un ambiente più favorevole agli investimenti privati per progetti energetici	73 908	-	31 277	106 879	132 936	345 000
Margine non assegnato				60 000	90 000	150 000
TOTALE DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO PER LA DOTAZIONE DEL FONDO DI GARANZIA DEL FEIS	73 908	-	31 277	166 879	377 936	650 000

Per eliminare in ogni singolo esercizio l'incongruenza tra le fonti di finanziamento e il calendario previsto degli impegni, occorre modificare come segue il calendario degli impegni riportato nella scheda finanziaria legislativa che accompagna la proposta di regolamento 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio (FEIS):

Mio EUR (al terzo decimale)

Modifica del calendario degli impegni per il FEIS	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
Calendario degli impegni vigente – 01.0405	1 350,000	2 030,000	2 641,000	1 979,000			8 000,000
Modifica		73 908	-	-73 908			000.000
Scadenario degli impegni riveduto – 01.0405	1 350,000	2 103,908	2 641,000	1 905,092			8 000,000

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	1a	Competitività per la crescita e l'occupazione
---	----	---

DG: ECFIN			2017	2018	2019	2020	2021	TOTALE
• Stanziamenti operativi								
01.0405	Impegni	1)		105 185	166 879	377 936		650 000
	Pagamenti	2)			150 000	250 000	250 000	650 000
01.0407	Impegni	1)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.
	Pagamenti	2)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.
Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici ¹⁰								

¹⁰ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

Numero della linea di bilancio		3)						
TOTALE degli stanziamenti per la DG ECFIN	Impegni	=1		105 185	166 879	377 936		650 000
	Pagamenti	=2			150 000	250 000	250 000	650 000
• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	4)		105 185	166 879	377 936		650 000
	Pagamenti	5)			150 000	250 000	250 000	650 000
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici		6)						
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 1a del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+6		105 185	166 879	377 936		650 000
	Pagamenti	=5+6			150 000	250 000	250 000	650 000

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	5	“Spese amministrative”
---	----------	------------------------

Mio EUR (al terzo decimale)

	2019	2020	TOTALE
DG: ECFIN			
•Risorse umane			
•Altre spese amministrative			

TOTALE DG ECFIN				
------------------------	--	--	--	--

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)			
--	-------------------------------------	--	--	--

Mio EUR (al terzo decimale)

		2017	2018	2019	2020	2021	TOTALE
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale	Impegni		105 185	166 879	377 936		650 000
	Pagamenti			150 000	250 000	250 000	650 000

3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ↓			2018		2019		2020		TOTALE	
	Tipo ¹¹	Costo medio	Zi	Costo	Zi	Costo	Zi	Costo	N. totale	Costo totale
OBIETTIVI SPECIFICI										
1. AUMENTO DEL NUMERO E DELL'ENTITÀ DELLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO E DI INVESTIMENTO DELLA BEI NEI SETTORI PRIORITARI										
E 2: AUMENTO DEL VOLUME DEI FINANZIAMENTI DEL FEI A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE										
				105 185		166 879		377 936		650 000

¹¹ I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).

3.2.3. *Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa*

3.2.3.1. Sintesi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa oltre a quelli già inclusi nella scheda finanziaria legislativa che accompagna il regolamento 2015/1017.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa oltre a quelli già inclusi nella scheda finanziaria legislativa che accompagna il regolamento 2015/1017.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

- La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.
- La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.
- La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

- La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.
- La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie
 - sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ¹²		
		2019	2020	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
Articolo 660 — Altri contributi e restituzioni		200 000	250 000	

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

01 04 05 Stanziamenti del fondo di garanzia FEIS - Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate

Remunerazione della garanzia dell'Unione prevista dall'accordo sul FEIS firmato con la BEI
--

¹²

Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25% per spese di riscossione.